

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 1

Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dall'Ateneo. Le elezioni sono indette ogni due anni; nel caso in cui la rappresentanza decada dalla carica, si provvederà a indire nuove elezioni.

Art. 2

Corpo elettorale

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) al corso di studi.

L'elettorato spetta a studenti iscritti al primo anno delle LM e al 1 e secondo delle triennali. Non rientrano nell'elettorato coloro che non abbiano sostenuto positivamente un esame nei 10 mesi precedenti alla convocazione delle elezioni studentesche.

Gli eletti devono, una volta nominati, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti. In assenza di detti requisiti, l'Ateneo provvede a escludere lo studente dall'elenco e a sostituirlo con il primo studente non eletto della stessa lista. Nel caso in cui non vi sia uno studente disponibile, si procede per attivare un meccanismo di rielezione.

Art. 3

Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è pari a due.

Art. 4

Pubblicazione della lista e propaganda elettorale

La lista dei candidati è resa visibile attraverso la piattaforma.

Agli studenti presenti nella lista viene dato lo spazio di esporre il proprio programma elettorale all'interno della piattaforma; le modalità vengono comunicate tramite piattaforma.

L'Ateneo vigila durante lo svolgimento della campagna elettorale.

Art. 5

Operazioni di voto

La data di apertura e chiusura del voto viene comunicata tramite piattaforma.

Viene indicata la sezione della piattaforma da utilizzare per esprimere il proprio voto.



I risultati dello scrutinio sono trasmessi tramite news di piattaforma; contestualmente viene prodotto un verbale da trasmettere al consiglio di Corso di Studi.

I voti sono così computati:

- Somma dei voti dei curricula;
- Determinazione del quorum dei votanti;
- Determinazione del Numero Individuale, ovvero del totale dei voti validi di preferenza attribuiti al candidato;
- Viene determinato l'ordine dei candidati.

Art. 6 Nomina

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Consiglio del Corso di Studi, che dà notizia agli organi centrali della nomina.

Art. 7

Sostituzioni

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente dei numeri individuali di Lista.

Lo studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegue la laurea decade dalla carica.